

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 26



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52° anno

3 febbraio 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2009/C 26/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	1
2009/C 26/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	5
2009/C 26/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5293 — Santander/Alliance & Leicester) ⁽¹⁾	8
2009/C 26/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5401 — REWE/Coop Switzerland/transGourmet Holding SE) ⁽¹⁾	8
2009/C 26/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5367 — BC Funds/SGB Group) ⁽¹⁾	9
2009/C 26/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5310 — Jysk Ståindustri/Volgo-Balt) ⁽¹⁾	9

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2009/C 26/07	Tassi di cambio dell'euro	10
--------------	---------------------------------	----

IT

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 26/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	11
2009/C 26/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese	16

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione

2009/C 26/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5452 — Daimler/Evonik/Li-Tec) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
2009/C 26/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5406 — IPIC/MAN Ferrostaal AG) ⁽¹⁾	18
2009/C 26/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5386 — Penta/Okna Rąbień) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19

Rettifiche

2009/C 26/13	Rettifica della risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (<i>Questo testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 21 del 28.1.2009, pag. 7</i>)	20
--------------	---	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2009/C 26/01)

Data di adozione della decisione	19.11.2008
Numero dell'aiuto	N 49/08
Stato membro	Lussemburgo
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Primes à l'entretien du paysage et de l'espace naturel (volet viticulture et volet cultures maraîchères)
Base giuridica	Loi
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Concessione di aiuti agroambientali destinati alla manutenzione del paesaggio e dello spazio naturale
Forma di sostegno	Sovvenzione diretta
Stanziamiento	2 625 000 EUR
Intensità	—
Durata	6 anni
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 1, rue de la Congrégation L-2913 Luxembourg
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	28.11.2008
Numero dell'aiuto	N 140/08
Stato membro	Italia
Regione	Bolzano
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aiuto per migliorare il benessere degli animali
Base giuridica	Legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, Articolo 4, comma 1, lettera g) Deliberazione della Giunta Provinciale sui «Criteri e modalità per la concessione dell'aiuto a favore del benessere animale»
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Aiuti per impegni a favore del benessere animale nel settore bovino ed equino
Forma di sostegno	Sovvenzione diretta
Stanziamiento	Spesa annua: 4,3 Mio EUR Bilancio complessivo: 25,8 Mio EUR
Intensità	Il 100 % dei costi ammissibili (costi aggiuntivi e perdite di reddito derivanti da impegni a favore del benessere animale)
Durata	Fino al 31.12.2013
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Provincia autonoma di Bolzano Ripartizione agricoltura Via Brennero, 6 I-39100 Bolzano
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	10.12.2008
Numero dell'aiuto	N 211/08
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Flexibele belastingvermindering voor milieu-investeringen in stallen/glasopstanden
Base giuridica	Wet werken aan winst, artikel I, deel D en Da (wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 2001) en de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2008, artikel 1 en bijlage (nrs. A 1090, F 1099, F 1100, F 1103, F 1122 en F 1123)
Tipo di misura	Deduzione fiscale flessibile
Obiettivo	Migliorare l'impatto ambientale delle stalle/serre
Forma di sostegno	Deduzione fiscale

Stanziamiento	192 Mio EUR, 32 Mio EUR l'anno (più di 1 000 beneficiari)
Intensità	18,8 %
Durata	2009-2013
Settore economico	Settore agricolo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality Postbus 20401 2500 EK Den Haag The Netherlands
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	16.12.2008
Numero dell'aiuto	N 257/08
Stato membro	Italia
Regione	Marche
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Garanzie a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale
Base giuridica	Progetto di delibera della Giunta regionale intitolato: Criteri di applicazione delle operazioni di ingegneria finanziaria per le imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Favorire l'accesso al credito tramite garanzie
Forma di sostegno	Garanzia
Stanziamiento	Importo complessivo: 5 Mio EUR Importo annuale: 1 Mio EUR
Intensità	Al massimo 80 % dei costi ammissibili
Durata	2008-2013
Settore economico	Settore agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Servizio Agricoltura, forestazione e Pesca — P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola Via Tiziano 44 I-60121 Ancona
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	28.11.2008
Numero dell'aiuto	N 494/08
Stato membro	Italia
Regione	Lombardia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aiuti al settore silvicolo — Manutenzione delle aree boscate e piccole opere di sistemazione idraulico-forestale
Base giuridica	Delibera di Giunta regionale n. VIII/7953 del 6 agosto 2008 «Determinazioni in merito alle disposizioni attuative della L.R. n. 7/2000»
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Aiuti al settore forestale
Forma di sostegno	Sovvenzioni dirette
Stanziamiento	Spese annuali: 0,5 Mio EUR Importo totale: 3 Mio EUR
Intensità	Massimo 80 % delle spese ammissibili
Durata	2008-2013
Settore economico	Settore forestale
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Via Pola 12/14 I-20124 Milano
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

—————

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2009/C 26/02)

Data di adozione della decisione	4.12.2008
Numero dell'aiuto	N 520/B/07
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Régime cadre des aides à la recherche, au développement et à l'innovation des collectivités, et de l'État pour ce qui concerne la gestion des fonds structurels et le secteur agricole et agro-alimentaire
Base giuridica	Les articles L 1511-2, L 1511-3, L 1511-5 et L 2251-1, L 3231-1, L 4211-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 20 de la Constitution française
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Ricerca e sviluppo
Forma di sostegno	Sovvenzione diretta, prestiti a tassi ridotti, abbuoni di interesse
Stanziamiento	6 000 000 EUR
Intensità	Fino al 100 %
Durata	2008-2013
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Services d'État et collectivités territoriales
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	10.12.2008
Numero dell'aiuto	N 678/07
Stato membro	Repubblica ceca
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Vrácení části spotřební daně vybrané na motorová paliva použítá při zemědělské produkci
Base giuridica	Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Aiuti connessi ad esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE
Forma di sostegno	Agevolazione fiscale

Stanziamiento	Totale: 10 200 Mio CZK (circa 408 Mio EUR) Annuale: 1 700 Mio CZK (circa 68 Mio EUR)
Intensità	60 % delle spese ammissibili
Durata	Dalla data di approvazione della Commissione fino al 31 dicembre 2013
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 CZ-117 05 Praha 1
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	19.11.2008
Numero dell'aiuto	NN 15/08 (ex N 517/07)
Stato membro	Spagna
Regione	Castilla y León
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayuda a «Proinserga, S.A.»
Base giuridica	«Informe favorable de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la formalización de una pignoración de depósito por "Ade Financiación, S.A." a favor de la sociedad "Proinserga, S.A." para elevar a la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la concesión de la ayuda»
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Aiuto al salvataggio di un'impresa in difficoltà
Forma di sostegno	Garanzia
Stanziamiento	5 181 850 EUR
Intensità	—
Durata	Sei mesi
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ade Financiación, S.A. Junta de Castilla y León Calle San Lorenzo nº 24 E-47001 Valladolid
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	17.12.2008
Numero dell'aiuto	N 525/08
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aanpassing van de heffing van het Productschap Pluimvee en Eieren voor het Veeziektenfonds, sector pluimvee voor 2009
Base giuridica	Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2009 en de Verordening tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2009-I
Tipo di misura	Adeguamento di un prelievo parafiscale
Obiettivo	Adeguamento del prelievo a carico degli operatori del settore avicolo, su richiesta del settore stesso, al fine di modificare l'importo del prelievo sulle anatre e di fissare un nuovo massimale per taluni prelievi sul pollame
Forma di sostegno	Prelievo parafiscale
Stanziamiento	3,5 Mio EUR l'anno (complessivi 22 Mio EUR per il periodo 2007-2010)
Intensità	100 %
Durata	2009-2010
Settore economico	Settore agricolo; comparto pollame e uova
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Productschappen Vee, Vlees en Eieren Louis Braillelaan 80 Postbus 460 2700 AL Zoetermeer The Netherlands
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5293 — Santander/Alliance & Leicester)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 26/03)

Il 15 settembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5293. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5401 — REWE/Coop Switzerland/transGourmet Holding SE)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 26/04)

Il 19 dicembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5401. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5367 — BC Funds/SGB Group)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 26/05)

Il 25 novembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5367. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5310 — Jysk Stålinindustrie/Volgo-Balt)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 26/06)

Il 15 gennaio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5310. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**2 febbraio 2009**

(2009/C 26/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,276	AUD	dollari australiani	2,0318
JPY	yen giapponesi	114,04	CAD	dollari canadesi	1,585
DKK	corone danesi	7,4536	HKD	dollari di Hong Kong	9,8956
GBP	sterline inglesi	0,90335	NZD	dollari neozelandesi	2,5535
SEK	corone svedesi	10,6765	SGD	dollari di Singapore	1,9344
CHF	franchi svizzeri	1,4872	KRW	won sudcoreani	1 783,17
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,0662
NOK	corone norvegesi	8,9415	CNY	renminbi Yuan cinese	8,7389
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3842
CZK	corone ceche	28,132	IDR	rupia indonesiana	15 009,59
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,6134
HUF	fiorini ungheresi	297,98	PHP	peso filippino	59,82
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	46,1685
LVL	lats lettone	0,6987	THB	baht thailandese	44,619
PLN	zloty polacchi	4,4421	BRL	real brasiliano	3,005
RON	leu rumeni	4,311	MXN	peso messicano	18,4829
TRY	lire turche	2,1195	INR	rupia indiana	62,065

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 26/08)

Numero dell'aiuto: XA 285/08

Stato membro: Francia

Regione: Département de la Moselle

Titolo del regime di aiuto:

Promotion (assistance technique) dans le secteur agricole:

- aide à la communication en faveur de l'agriculture moselane,
- valorisation de l'élevage mosellan par la présentation d'animaux en concours

Base giuridica:

Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15.10.2007

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 125 000 EUR, di cui al massimo 80 000 EUR per la parte relativa alla valorizzazione dell'allevamento nel dipartimento della Mosella (concorsi di animali) e al massimo 45 000 EUR per la parte relativa alla comunicazione e alla promozione dell'agricoltura della Mosella

Intensità massima dell'aiuto:

Parte relativa alla comunicazione e alla promozione dell'agricoltura del dipartimento della Mosella:

- tasso di intervento: fino al 60 % delle spese sostenute, con i massimali seguenti: 750 EUR per le operazioni locali, 2 000 EUR per le operazioni cantonali, 5 000 EUR per le operazioni di interesse dipartimentale e 20 000 EUR per le operazioni regionali o nazionali.

Parte relativa alla valorizzazione dell'allevamento nel dipartimento della Mosella:

- Tasso di intervento: 100 %, ma entro il limite di 20 bovini o di 20 equini o di 3 greggi di 8 ovini per allevamento all'anno (esclusa la fiera di Metz) e:
 - entro il limite di 30 EUR per bovino o per gregge di 8 ovini,
 - entro il limite di 50 EUR per equino per i concorsi di allevamento e di 25 EUR per i concorsi classici,

- cui si aggiungono 70 EUR di spese di trasferta per i concorsi di allevamento che si svolgono in Lorena, in Alsazia e nella zona transfrontaliera o 200 EUR di spese di trasferta per gli eventi che si svolgono al di fuori di tali regioni

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, compatibilmente con le risorse disponibili

Durata del regime di aiuto: Tre anni a decorrere dall'avviso di ricevimento della Commissione (compatibilmente con le risorse disponibili)

Obiettivo e modalità dell'aiuto:

L'aiuto mira a sostenere l'organizzazione di manifestazioni agricole nel dipartimento della Mosella e la promozione dell'agricoltura del dipartimento nonché a valorizzare l'allevamento locale con la presentazione di animali in concorsi.

Gli aiuti potranno essere concessi per coprire le spese sostenute dai partecipanti, le spese di trasferta, i costi di pubblicazione, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore.

Gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Potranno essere concessi aiuti a copertura dei costi per le pubblicazioni (cataloghi o siti web) contenenti informazioni sulle produzioni del dipartimento o sulle produzioni di qualità, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

In ogni caso i servizi forniti da organizzazioni di produttori o da ogni altra organizzazione saranno accessibili a qualsiasi agricoltore o allevatore operante nella zona interessata che soddisfi le stesse condizioni oggettive, allo stesso prezzo, senza obbligo di adesione all'organizzazione di cui trattasi

Settore economico:

Tutti gli agricoltori e gli allevatori del dipartimento della Mosella per la prima parte.

Gli allevatori di bovini, ovini ed equini del dipartimento della Mosella per la seconda parte

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle
 Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
 Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)
 Hôtel du Département
 1, rue du Pont Moreau
 BP 11096
 F-57036 METZ Cedex 1

Sito web:

http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Numero dell'aiuto: XA 358/08

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Paesi Bassi

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Wijzing van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met de vaccinatie tegen Q-koorts

Base giuridica: Artikel 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergezondheidswet, artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 3 van het Besluit gebruik sera en entstoffen

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 160 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: 20 ottobre 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 1° gennaio 2009

Obiettivo dell'aiuto: Prevenzione ed eradicazione della febbre Q

Settore economico: Ovini e caprini

Indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministerie van LNV
 Postbus 20401
 2500 EK Den Haag
 Nederland

Sito web:

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=31164

Altre informazioni: Il regolamento ministeriale in questione prevede la possibilità di vaccinare ovini e caprini contro la febbre Q in una parte dei Paesi Bassi per prevenire (ulteriormente) la diffusione di tale epizoozia, tenendo conto del numero elevato di persone e animali infetti nell'area in questione. Il vaccino che può essere utilizzato a tal fine è messo a disposizione gratuitamente. Questa forma di sostegno è conforme alle condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006. In conformità del paragrafo 4 dell'articolo summenzionato, per prevenire l'introduzione della febbre Q si applicano già altre disposizioni sulla base della legislazione

nazionale. La strategia di vaccinazione rientra in un programma nazionale di prevenzione e lotta della febbre Q. Inoltre, in conformità del paragrafo 7, la febbre Q è un'epizoozia che figura sull'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie. Anche le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 10 sono rispettate

Numero dell'aiuto: XA 361/08

Stato membro: Italia

Regione: Liguria

Titolo del regime di aiuto: Concessione di contributi per attività delle Associazioni Allevatori della Liguria

Base giuridica: Delibera Giunta Regionale n. 1222 del 3 ottobre 2008 «Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 36/2000 in adeguamento alle disposizioni di cui al Reg. CE n. 1857/2006 della Commissione»

Spesa annua prevista nel quadro del regime: Per il 2008 l'importo previsto è di 800 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Per le attività di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e per quelle di cui di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'intensità massima dell'aiuto è del 100 % della spesa ammessa; per le attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'intensità massima dell'aiuto è del 40 % della spesa ammessa

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

Vengono finanziate le attività delle associazioni allevatori inerenti l'ideazione e la progettazione di prodotti zootecnici, le prestazioni di assistenza tecnica per quanto concerne l'istruzione degli allevatori, i servizi di consulenza (non a carattere continuativo o periodico, e non connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa), l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, la diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui prodotti zootecnici del territorio.

A riguardo di tali aiuti si precisa che:

- saranno erogati sotto forma di servizi e non comporteranno pagamenti diretti in denaro agli allevatori,
- saranno accessibili a tutti gli allevatori della Liguria, senza che l'appartenenza ad una associazione costituisca una condizione per avere accesso al servizio,
- non sono previsti aiuti per spese di investimenti,
- saranno concessi alle condizioni indicate all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore o settori interessati: Il beneficio va a vantaggio di tutte le aziende zootecniche dell'intero territorio della Liguria mediante l'operato delle associazioni allevatori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo
Via G. D'Annunzio 113
I-16121 Genoa

Sito web:

http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/20081006/delibera1222_1.pdf

IL Direttore del Dipartimento Agricoltura, Protezione civile e Turismo
(Dr. Luca FONTANA)

Numero dell'aiuto: XA 371/08

Stato membro: Francia

Regione: Allier

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en faveur de la maîtrise de la fièvre catarrhale ovine

Base giuridica:

Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Articles 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 100 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % nel rispetto dei massimali stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006, ossia 100 % al massimo

Data di applicazione: A partire dalla registrazione della scheda di esenzione da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 2008-2009

Obiettivo dell'aiuto:

Dal 2007 il virus della febbre catarrale degli ovini sierotipo 8 ha colpito il dipartimento dell'Allier. Questa malattia ha conseguenze dirette (malattia, mortalità, aborti, perdita di produzione) ma anche conseguenze indirette (sterilità temporanea dei maschi, sregolamento del ciclo estrale). Per quanto concerne l'allevamento ovino, la sterilità dei montoni può durare più di tre mesi prima di una ricostituzione completa delle funzioni genitali. I maschi che hanno presentato dei segni clinici sono pertanto inadatti per la stagione della monta che inizia nel settembre prossimo.

I rischi sono molteplici:

— i montoni possono aver presentato dei segni impercettibili che gli allevatori non hanno rilevato. Ci sono buone probabilità che siano sterili,

— l'utilizzo di montoni con funzioni genitali degradate può comportare una percentuale elevata di pecore non gravide. In assenza di misure tempestive, la produzione di agnelli di una campagna può essere definitivamente compromessa.

Oltre all'aspetto «vaccinazione» (vaccini finanziati dall'Unione europea), il consiglio generale desidera attuare due misure per controllare meglio questa malattia:

— controllo dello sperma degli arieti

Un esame al microscopio consente una diagnosi rapida e pertanto l'allontanamento dei maschi che possono essere entrati in contatto con la febbre catarrale degli ovini,

— ecografia delle pecore

Effettuata 1 o 1,5 mesi dopo l'accoppiamento, può consentire un'individuazione precoce delle pecore non gravide e agevolare la ripetizione della monta, escludendo le pecore che possono essere state in contatto con la FCO.

L'aiuto concesso pari al 50 % del costo sarà accordato sotto forma di servizi sovvenzionati e non comporterà pagamenti diretti ai produttori

Settore economico: I settori dell'allevamento ovino e caprino

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conseil général de l'Allier
1, avenue Victor Hugo
BP 1669
F-03016 MOULINS Cedex

Sito web:

<http://actes-administratifs.allier.fr/actes/55954.pdf>

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 372/08

Stato membro: Italia

Regione: Emilia-Romagna (Camera di Commercio di Bologna)

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Regolamento camerale per l'assegnazione alle imprese della provincia di Bologna di contributi in conto abbattimento interessi

Base giuridica: Regolamento della Camera di Commercio di Bologna approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 185 del 16 settembre 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Importo massimo annuale per settore agricolo primario 150 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 10 % delle spese ammissibili. La misura dell'aiuto, compresa quella a favore delle imprese femminili, non potrà in ogni caso essere superiore ai limiti stabiliti dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Il contributo medio è pari al 5 % delle spese ammissibili

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, valutata la difficoltà che le piccole e medie imprese bolognesi incontrano nell'accedere al credito, prevede contributi a fondo perduto in soluzione unica, calcolati in proporzione all'importo totale attualizzato degli interessi dovuti per prestiti bancari a medio-lungo termine, con l'obiettivo di allungare la vita media del debito e consolidare la struttura finanziaria delle aziende.

L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- riduzione dei costi di produzione;
- miglioramento e riconversione della produzione;
- miglioramento della qualità;
- tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

Il regime rappresenta una forma di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura sono ammissibili le seguenti spese:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato;
- le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli alla lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di finanziamento, spese generali, oneri assicurativi non costituiscono spese ammissibili.

Non sono comunque ammessi semplici investimenti di sostituzione. Non possono essere assegnati aiuti per la fabbricazione di prodotti o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Gli acquisti non potranno essere di data anteriore all'approvazione della domanda di contributo da parte degli organismi di garanzia a valere sul plafond preventivamente assegnato a questi ultimi dalla Camera di Commercio nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci di competenza. Per approvazione della domanda si intende la data in cui l'organismo di garanzia, esaminata la domanda di contributo, ha accertato il possesso di

tutti i requisiti previsti nel regolamento camerale, procedendo al calcolo del contributo spettante ed impegnando per tale importo il plafond assegnato dalla Camera di Commercio per l'approvazione delle domande di contributo

Settore o settori interessati:

Tutti i settori riferiti alla produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame).

Il regime prevede il sostegno anche ad altri settori per i quali si applicano le norme del regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore («de minimis»)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Camera di Commercio I.A.A. di Bologna
Piazza Mercanzia 4
I-40125 Bologna

Sito web:

<http://www.bo.camcom.it/intranet/ALTRI-SERV/DIRITTO-AN/Consorti-F/index.htm>

Altre informazioni:

Il presente regime sostituisce dall'anno 2008 l'aiuto in regime di esenzione XA 306/07, che rimarrà in essere solo per le liquidazioni in corso riferite al bando 2007

Il Presidente della Camera di Commercio di Bologna
(Bruno Filetti)

Numero dell'aiuto: XA 376/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Podlehnik

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Finančne intervencije v kmetijstvo v občini Podlehnik

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Podlehnik za programsko obdobje 2008–2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2008: 10 000 EUR

2009: 10 000 EUR

2010: 10 000 EUR

2011: 10 000 EUR

2012: 10 000 EUR

2013: 10 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1. *Investimenti nelle aziende agricole a favore della produzione primaria:*

— fino al 50 % dei costi per investimenti nelle zone svantaggiate,

— fino al 40 % dei costi per investimenti nelle altre zone,

- fino al 60 % dei costi per investimenti nelle zone svantaggiate nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento,
 - gli aiuti sono erogati sotto forma di sovvenzioni e di agevolazioni creditizie.
2. *Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:*
- fino al 75 % nelle zone svantaggiate, o fino al 60 % nelle altre zone, per investimenti nei mezzi di produzione, purché non vi siano aumenti della capacità produttiva dell'azienda,
 - fino al 100 % dei costi per investimenti destinati alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati nelle aziende agricole,
 - fino al 100 % dei costi dovuti all'utilizzo di materiali tradizionali.
3. *Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:*
- fino al 50 % dei costi per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.
4. *Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:*
- fino al 50 % dei costi; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.
5. *Prestazioni di assistenza tecnica:*
- fino al 50 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, la diffusione di conoscenze scientifiche e il finanziamento di servizi di sostituzione di un agricoltore o di un suo partner in caso di malattia o nei periodi di ferie,
 - gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: 10 novembre 2008 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:

La proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Podlehnik per il periodo di programmazione 2008-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

- articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
- articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
- articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
- articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
- articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Občina Podlehnik
Podlehnik 21
SLO-2286 Podlehnik

Sito web:

<http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=daf9302d-9567-40d2-8c1f-a3744dce0ec6>

Altre informazioni:

La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Podpis odgovorne osebe

Miran KRAJNC
Občina Podlehnik

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2009/C 26/09)

Numero dell'aiuto	XA 7050/07		
Stato membro	Portogallo		
Regione	Portogallo continentale		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo	Cooperação para a Inovação Medida 4.1. do Programa de Desenvolvimento Rural — Continente		
Base giuridica	Regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004. La misura 4.1 del <i>Programa de Desenvolvimento Rural — Continente</i> (Programma di sviluppo rurale — Continente) si basa sull'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e sarà oggetto di normative nazionali d'applicazione in seguito all'approvazione del sopra citato programma da parte della Commissione		
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo complessivo	5 337 951 EUR
		Credito garantito	
	Aiuti singoli	Importo complessivo	
		Credito garantito	
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001	Sì L'intensità dell'aiuto varierà in funzione del tipo di progetto senza tuttavia superare il valore massimo del 75 %	
Data di applicazione	Inizio: 2007		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2013		
Obiettivo dell'aiuto	Appoggiare iniziative di cooperazione fra imprese, associazioni e centri tecnologici per lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione di nuovi prodotti, processi e tecnologie		
Settori economici interessati	Settori agroalimentare e forestale		
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural — Continente		
	Rua Padre António Vieira, n.º 1 P-1099-073 Lisboa www.gpp.pt		
Concessione di aiuti singoli di importo elevato			No

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5452 — Daimler/Evonik/Li-Tec)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 26/10)

1. In data 22 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Daimler AG («Daimler», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Li-Tec Vermögensverwaltungs-GmbH («Li-Tec», Germania), attualmente controllata da Evonik Industries AG («Evonik», Germania), mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Daimler: sviluppo e fabbricazione di automobili e di veicoli commerciali e servizi finanziari,
 - per Evonik: industria chimica, settori dell'energia e immobiliare,
 - per Li-Tec: ricerca, sviluppo e produzione di celle per batterie agli ioni di litio per applicazioni nei settori *automotive* e *non-automotive* e sistemi di gestione delle batterie (BMS).
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5452 — Daimler/Evonik/Li-Tec, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5406 — IPIC/MAN Ferrostaal AG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 26/11)

1. In data 23 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa International Petroleum Investment Company (IPIC, Emirati arabi uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa MAN Ferrostaal AG (MAN Ferrostaal, Germania) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per IPIC: effettua investimenti a lungo termine in società operanti nel settore dell'energia e in settori collegati, soprattutto nella raffinazione del petrolio e nelle relative reti di servizi e di distribuzione a monte e a valle,

— per MAN Ferrostaal: costruisce impianti industriali chiavi in mano e offre i servizi connessi, quali sviluppo, gestione e finanziamento del progetto.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5406 — IPIC/MAN Ferrostaal AG, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5386 — Penta/Okna Rąbień)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 26/12)

1. In data 27 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Penta Holding Limited («Penta», Repubblica ceca) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa OKNA Rąbień Sp. zo.o. («Okna», Polonia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Penta: private equity,
- per Okna: montaggio e distribuzione di finestre e porte vetrate.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5386 — Penta/Okna Rąbień, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

RETTIFICHE

Rettifica della risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

(Questo testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 21 del 28 gennaio 2009, pag. 7)

(2009/C 26/13)

«Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol ⁽¹⁾ ("lo Statuto"), in particolare l'articolo 44,

vista l'iniziativa della Repubblica francese ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

vista la revisione della retribuzione del personale dell'Europol effettuata dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della revisione della retribuzione degli agenti dell'Europol, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.
- (2) Il periodo di revisione dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 giustifica un aumento dell'1,7 % delle retribuzioni per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.
- (3) Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare le retribuzioni di base e le indennità del personale dell'Europol in base alla revisione,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

A decorrere dal 1° luglio 2007:

a) all'articolo 45 la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla seguente:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15 394,26										
2	13 823,39										
3	9 487,89	9 732,93	9 977,99	10 241,90	10 505,80	10 782,24	11 057,44	11 347,77	11 639,94	11 947,84	12 252,56
4	8 262,62	8 482,54	8 699,33	8 928,67	9 158,01	9 399,91	9 638,68	9 893,17	10 147,63	10 414,69	10 681,73
5	6 808,03	6 987,10	7 163,03	7 351,54	7 540,05	7 741,11	7 939,03	8 149,53	8 356,88	8 576,79	8 796,72
6	5 834,13	5 988,03	6 142,00	6 305,37	6 465,58	6 635,24	6 804,89	6 983,97	7 163,03	7 351,54	7 540,05
7	4 863,32	4 992,14	5 117,80	5 252,90	5 387,97	5 529,37	5 670,73	5 821,54	5 969,20	6 126,29	6 283,37
8	4 134,46	4 244,42	4 351,22	4 467,48	4 580,56	4 699,96	4 819,34	4 948,16	5 073,82	5 208,91	5 340,85
9	3 644,36	3 741,74	3 839,15	3 939,65	4 040,21	4 147,02	4 253,84	4 366,94	4 476,94	4 596,29	4 712,53
10	3 160,54	3 245,38	3 327,04	3 414,99	3 499,84	3 594,09	3 688,33	3 785,72	3 879,97	3 983,66	4 084,19
11	3 063,15	3 144,84	3 223,36	3 308,20	3 393,01	3 484,12	3 572,10	3 666,35	3 760,60	3 861,15	3 958,50
12	2 431,69	2 497,62	2 560,45	2 626,45	2 692,43	2 764,67	2 836,94	2 912,34	2 984,59	3 063,15	3 141,69
13	2 089,21	2 145,77	2 199,18	2 258,88	2 315,43	2 378,25	2 437,95	2 503,92	2 566,78	2 635,88	2 701,84"

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C

⁽³⁾ Parere espresso il

- b) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo "1 019,43 EUR" è sostituito da "1 036,76 EUR";
- c) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo "2 038,85 EUR" è sostituito da "2 073,51 EUR";
- d) all'articolo 60, paragrafo 1, l'importo "271,86 EUR" è sostituito da "276,48 EUR";
- e) nell'appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, l'importo "284,20 EUR" è sostituito da "289,03 EUR";
- f) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo "12 356,67 EUR" è sostituito da "12 566,73 EUR";
- g) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo "2 780,26 EUR" è sostituito da "2 827,52 EUR";
- h) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 2, l'importo "16 681,50 EUR" è sostituito da "16 965,09 EUR";
- i) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo "1 235,67 EUR" è sostituito da "1 256,68 EUR";
- j) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo "926,77 EUR" è sostituito da "942,53 EUR";
- k) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo "617,83 EUR" è sostituito da "628,33 EUR";
- l) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo "494,26 EUR" è sostituito da "502,66 EUR";
- m) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo "1 743,78 EUR" è sostituito da "1 773,42 EUR";
- n) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo "2 325,04 EUR" è sostituito da "2 364,57 EUR";
- o) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo "2 906,29 EUR" è sostituito da "2 955,70 EUR".

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ...

Per il Consiglio
Il presidente»

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.